



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.249.1

Allegati: 3

Alla Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9661]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9661]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9661] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius) – CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI (trasporto aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari) - Progetto di impianto eolico denominato "ENERGIA MONTE TACCU", costituito da 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72,6 MW, con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo – Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 27 – PNIEC)
Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

c.p.c.

Alla Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

c.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

c.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/07/2023

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *"Soprintendenza speciale per il PNRR"*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, secondo cui *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra

indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot.

DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.**, con nota del 30/03/2023, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio, nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), nonché delle seguenti autorizzazioni: -- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004; - autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il **Progetto di impianto eolico denominato "ENERGIA MONTE TACCU", costituito da 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72,6 MW, con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius, in provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari (CA).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 72,6 MW, costituito da 12 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,6 MW. L'aerogeneratore proposto è caratterizzato da un'altezza massima "al tip" pari a 200 m. Gli aerogeneratori avranno fondazioni di circa 24,5 m di diametro, completamente interrati ad una profondità massima di 2,80 m; le piazzole di servizio avranno una dimensione di circa 4450 metri quadri. La proposta progettuale prevede l'installazione di 11 aerogeneratori all'interno del territorio comunale di San Nicolò Gerrei e di 1 aerogeneratore da collocarsi invece nel territorio di Armungia e tra loro raccordati tramite cavidotti interrati. Gli interventi relativi alla viabilità interessano in parte anche il territorio di Ballao; quelli funzionali alla connessione elettrica dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale, e segnatamente il cavidotto di interconnessione degli aerogeneratori a 30 kV, sottostazione utente di trasformazione 30/36 kV e il cavidotto a 36 kV di connessione alla RTN, interessano anche i comuni di Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius (SU). Tutti gli aerogeneratori saranno collegati elettricamente ad una sottostazione di utenza in località Terrarba/Pedru Pisano in comune di Escalaplano dove avverrà la trasformazione della tensione da 30kV / 36kV per la successiva immissione dell'energia prodotta in rete presso la futura sottostazione elettrica di trasformazione a 150/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce alla linea RTN 150 kV "Goni – Ulassai", in accordo con il preventivo di connessione (STMG) di cui al Codice pratica TERNA n. 202200873. Le linee elettriche di trasporto dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori saranno completamente interrate e realizzate in parallelismo alla viabilità esistente o in progetto. E' prevista la realizzazione di un sistema di accumulo (BESS), costituito da batterie del tipo a litio, con potenza nominale di 25,2 MW. Si prevede il trasposto degli elementi prefabbricati attraverso il porto di Canale di Cagliari fino al sito prescelto, che comporterà l'esecuzione di alcuni interventi puntuali di adeguamento della viabilità statale, provinciale e comunale, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità rurale esistente per una lunghezza di circa 7140 m e, infine, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori per una lunghezza di circa 2950 m. In generale le aree di sedime degli aerogeneratori interessano soprassuoli su altopiani pressoché pianeggianti, in gran parte a vocazione agropastorale, ove gli aerogeneratori T5, T6 e T12 si collocano in area definita bosco.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0054947 del 06/04/2023, ha comunicato, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, la decorrenza del termine di trenta giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali chieste con l'istanza di VIA del 30/03/2023.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0077792 del 15/05/2023, ha comunicato "... la procedibilità

dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 8028 del 17/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, trasmettendo i file denominati o "FORI-SNG-RA5-15" - in formato .mp4 - e "FORI-SNG-RA5-16" - in formato .kmz non resi pubblici sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Con la nota del 17/05/2023 si è anche indicato che "... Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale ...", come anche si sono evidenziate le modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, alle disposizioni in merito alle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
- b) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 10009 del 21/06/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'innumerabile numero di beni archeologici presenti nell'areale di rispetto relativo ai 3 chilometri come definito dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il parere endoprocedimentale Allegato A, pp. 2-7), rappresentando in merito ai relativi impatti negativi generati dal parco eolico in progetto che: "... A.2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO** [-] Il progetto in esame si inserisce in un territorio con numerose attestazioni archeologiche, che rivelano una antropizzazione importante nel periodo nuragico fino al periodo romano e tardo-antico. Relativamente al comune di San Nicolò Gerrei, in cui si prevede il posizionamento di undici aerogeneratori, in prossimità degli aerogeneratori T1, T2, T3, T4 e T12 si segnalano l'insediamento di Monte Taccu e la necropoli di Santa Lucia. Nell'areale degli aerogeneratori T5, T6, T7, T8 sono localizzati il nuraghe Monte Taccu, l'insediamento punico-romano di Santu Jacci e la fonte nuragica di Santu Jacci. L'area di Santu Jacci è nota per avere restituito la famosa iscrizione trilingue in greco, latino e punico, attualmente esposta al museo di Torino. Relativamente agli aerogeneratori T9, T11 e T10, ubicato in territorio di Armungia, si evidenzia la presenza a breve distanza del nuraghe Srebatzi in territorio di Armungia, del nuraghe Is Tancas e delle tombe di Sa Sedda de Is Cottis in territorio di Ballao. In territorio di Seui si segnalano il Nuraghe S'Ollastu Entosu, il nuraghe Monte Sa Colla e il villaggio nuragico Crabistau, ubicati a breve distanza dalla stazione elettrica. Inoltre, relativamente ai cavidotti, per i quali viene indicato che la realizzazione avverrà "in aderenza a tracciati viari esistenti e in adeguamento in progetto", si sottolinea la presenza di numerosi siti lungo il percorso che attraversa i comuni di San Nicolò Gerrei, Ballao, Escalaplano, Esterzili e Seui, dettagliati al punto a1.2.c. Tra questi si segnalano la chiesa e la necropoli di Santa Lucia a san Nicolò, ubicati a meno di 10 metri dal cavidotto e dalla viabilità; i siti di

Pala Staris, Su Cunventu e Funtana Coberta in territorio di Ballao; il nuraghe Genna Piccinu e il complesso di domus de janas di Fossada in territorio di Escalaplano. In territorio di Seui si evidenzia la prossimità del nuraghe, della tomba di giganti, del villaggio di S'Ollastu Entosu e del villaggio di Crabistau con la stazione elettrica prevista in progetto. Come si evince dal precedente paragrafo, i siti archeologici prossimi agli aerogeneratori sono numerosi e talora posizionati a poche centinaia di metri dalle opere. Peraltro, alcuni dei siti segnalati sono abitati non ancora sottoposti a scavo archeologico e pertanto non ne è nota l'effettiva estensione; di conseguenza la vicinanza delle strutture archeologiche interrato alle pale potrebbe essere ancora maggiore. Vista la densità di insediamenti antichi e la posizione dei rilievi scelti per il posizionamento degli aerogeneratori in progetto, i beni e le emergenze archeologiche, in particolare dei territori di Escalaplano, Esterzili, San Nicolò Gerrei, Seui, Ballao Silius, Goni, Orroli, Nurri Villasalto, Sant'Andrea Frius e San Basilio finiscono necessariamente per essere ricompresi nell'area in cui si esplicita l'interferenza del parco. L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermini, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Nuraxeddu, Serra Meddau, Escala, Amistade, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati FORI-SNG-RA5-10, 11 e 12 gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi. In particolare si evidenzia come l'area prevista per il posizionamento della stazione elettrica e dei cavidotti previsto in territorio di Escalaplano si sovrapponga quasi completamente a quella proposta per il parco eolico Escala (ID_VIP: 9646) e Amistade (ID_VIP: 9693). Si segnala, infine, che l'analisi paesaggistica tramite foto inserimenti (elaborati FORI-SNG-RA5-13ad) risulta carente e si limita a pochi siti (la fonte di Funtana Crobetta, il castello di Sassai e S'Incorradroxu a Silius, il nuraghe Siliqua a Ballao e Pranu Muttedu a Goni), alcuni dei quali, peraltro, non insistono nella fascia di analisi ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021. Non si rinvenivano invece, tra la documentazione pervenuta, foto inserimenti relativi agli altri importanti siti del territorio di Armungia, San Niccolò Gerrei più vicini e talora strettamente contigui alle pale. Da quanto sopra descritto, si segnala che l'area interessata dall'intervento ricade tra quelle definite non idonee secondo quanto disposto dall'art. 20 comma 8, lett. c quater del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto tutti e 21 gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici conosciuti, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti. Ne consegue che tutto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici, rientrando nella fascia di rispetto di 3 km, di beni culturali. A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE [-] La documentazione risulta carente in relazione ai fotoinserimenti. In relazione al progetto inoltre, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti da effettuarsi in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Tuttavia, considerate le criticità molto gravi rilevate nel corso dell'istruttoria e considerato che ulteriori approfondimenti potrebbero solo accrescere la consistenza del patrimonio archeologico sul quale le opere impatterebbero negativamente, non si ritiene necessario chiedere documentazione integrativa. A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Esaminata la documentazione progettuale, visto il patrimonio archeologico presente all'interno della buffer zone di 3 km che rendono l'area di progetto non idonea ai sensi del all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., considerato che molti aerogeneratori insistono in stretta contiguità con siti archeologici talora noti in letteratura e di estremo interesse scientifico, tutto ciò considerato si ritiene che il parco eolico così come proposto in progetto sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico ...". Per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio il medesimo Ufficio periferico del MiC rileva che: "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] Assetto ambientale [-] La postazione eolica T12, parte della fondazione della postazione T5, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono in aree "naturali e sub-naturali" (macchia) di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA. Le postazioni eoliche T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, una porzione della piazzola di cantiere della T9, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento, il cavidotto MT e a 36kv e la SSE Utente ricadono in "aree seminaturali" (praterie e boschi) di cui agli artt.

25, 26 e 27 delle NTA. Le postazioni T3 e T5 e la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono in "aree ad utilizzazione agroforestali" (colture erbacee specializzate) di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA. Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Disciplina delle "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Disciplina delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: - nelle immediate vicinanze Riu Is Coas, Fossu Massa, Riu Pixina Is Crois, Accu Su Muttaxiu, Riu Cannas; - alcune porzioni del tracciato del cavidotto MT interferiscono con il Riu Cannas, Arrongiu S'Arrizzolu, Rizzolu de Arrularis, Riu Bentinoi, Riu su Gaffu, Fiume Flumendosa, Riu Pallaxi, Riu Caddaxialus, Riu Perda Seddai, Riu Terra, Riu s'Accu sa Priscedda, Riu Pauli Longi, Riu Abbelada. Inoltre, alcuni tratti di viabilità e relativo cavidotto interrato, si sovrappongono con il Fossu Massa e il Riu Cannas (viabilità da adeguare e cavidotto MT a 30kV) e del Riu Pixina is Crois (tratti di viabilità da adeguare, di nuova realizzazione e relativo cavidotto MT). Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di grotte, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. e) delle NTA del PPR: - a circa 2,8 – 3 km le grotte Su Corongiu Maiore, Diaclasi Calda. Aree soggette alla tutela del PPR ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) delle NTA e disciplinate all'art. 45 delle NTA: -gli aerogeneratori T9 e T11 e l'area di cantiere, relativa viabilità di collegamento e cavidotto MT a 30kV ricadono in un'area delimitata da vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923). Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Assetto Storico Culturale [-] Le opere costituenti il progettato intervento insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR. Le opere ricadono all'interno del perimetro di beni identitari ai sensi degli artt. 9, 57, 58 e 59 delle NTA: - Aree dell'organizzazione mineraria "Monti Narba" (aerogeneratori T1, T2, T3, T4, T5 e T12); - Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, area "Sarrabus-Gerrei" (intero impianto). Nelle vicinanze dell'impianto si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49: -BUR 5951 Fonte Nuragica Funtana Crobetta, a circa 1,50 km; -BUR 5951 Nuraghe 'e Genna Piccinu, il tracciato del cavidotto MT a 30kV (su viabilità esistente) insiste, sul buffer di tutela paesaggistica di 100 m. Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: San Nicolò Gerrei (a circa 900 m da T12), Ballao (a circa 1,5 km da T11), Silius (a circa 2,4 km da T5), Armungia (a circa 2,5 km da T9), Villasalto (a circa 4,5 km da T1). Circa le "Reti ed elementi connettivi" dell'assetto storico-culturale del PPR, il territorio di riferimento è caratterizzato dalla presenza di muri a secco tradizionali disciplinati dagli artt. 54 e 55 delle NTA (nonché dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco); nello specifico si rileva la presenza di muretti a secco che delimitano i poderi dalla viabilità secondaria interessata dalle opere di ampliamento ... B.1.2 – Beni Architettonici [-] B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze. - Chiesa di San Nicola di Bari a San Nicolò Gerrei (D.D.R. 143 del 27/11/2006) a circa 1 km; - Ex Casa mandamentale a San

Nicolò Gerrei (D.M. prot. 3299 del 03/05/1991), a circa 1 km; - Ex Caserma dei Carabinieri a Ballao (D.D.R. n. 9 del 12/01/2011), a circa 1,5 km; - Castello di Sassai o Orgoglioso in territorio di Silius (notifica L. 20/06/1909 n. 364 del 03/01/1910 e declaratoria prot. n. 1915 del 05/04/1986), a 1,93 km; - Chiesa di Nostra Signora di Bonaria ad Armungia (D. M. prot. n. 3191 del 14/03/2003), a circa 2,5 km; - Casa Natale di Emilio Lussu ad Armungia (D.D.R. n. 27 del 01/02/2005), a 2,73 km; - Chiesa della Beata Vergine Immacolata ad Armungia (D.M. prot. n. 1160 del 10/10/1967), a 2,77 km; - Ex Monte Granatico a Villasalto (D.M. prot. n. n. 5202 del 15/10/1979), a circa 4,5 km. B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice. L'impianto è localizzato a circa 800 m dall'abitato di San Nicolò Gerrei (a 900 m dal centro storico) all'interno del quale si trovano: - Cimitero storico; - Locali ex Direzione Didattica ora sede Museo Etnografico; - Ex Scuola elementare sede Biblioteca; - Ex Municipio sede Proloco; - Piazza Regina Elena, già Piazza Funtana 'e Concia; - Ex serbatoio idrico; - Vecchio acquedotto; - tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati. L'impianto è localizzato a circa 1,1 km dall'abitato di Ballao (a 1,5 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano: - Chiesa di Santa Maria Maddalena e casa parrocchiale; - Edificio detto Casa Olla sede del Centro Studi Acqua e Museo del Flumendosa; - Biblioteca Comunale; - tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati. L'impianto è localizzato a circa 2,2 km dall'abitato di Silius (a 2,4 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano: - chiesa delle Sante Perpetua e Felicità; - chiesa di San Sebastiano e Santa Barbara; - chiesa di anta Maria Maddalena; - tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati. L'impianto è localizzato a circa 2,3 km dall'abitato di Armungia (a 2,5 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano: - Museo Etnografico Sa Domu De Is Ainas già ex Municipio; - Museo della Fucina "Casa del Fabbro"; - Casa del Segretario; - Casa Serri e complesso di case minime o rurali; - tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati. L'impianto è localizzato a circa 3,8 km dall'abitato di Villasalto (a 4,5 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano: - Chiesa di San Michele Arcangelo; - Santuario di Santa Barbara; - Edificio già sede Scuole elementari; - tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati. Ed inoltre, entro i 3 km, le chiese campestri ed i beni culturali extraurbani di: - Chiesa di Santa Lucia in territorio di San Nicolò Gerrei a 720 m (e a 10 m dal cavidotto e dalla viabilità da ampliare); - Rovine del Castello di Sassai a Ballao a 1,15 km; - Chiesa di San Pietro Apostolo a Ballao a 1,4 km; - Chiesa di San Cristolu in territorio di Villasalto a 2,83 km; - Miniera di Su Suergiu in territorio di Villasalto, a circa 3 km; - Chiesa bizantina di Santa Croce a Ballao a circa 3 km; - Chiesa di Santa Maria di Cleofe a Ballao a circa 3 km; - Miniera di Corti Rosas a Ballao a circa 3,6 km; - Miniera Genna Tres Montis a Silius, a circa 5 km; - Miniera Muscadroxius a Silius, a circa 5,5 km; - tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati. B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato. L'impianto è localizzato a circa 800 m dall'abitato di San Nicolò Gerrei (a 900 m dal centro storico) ... Inoltre, in attesa degli esiti dell'accertamento del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA, si segnala che parte dell'impianto potrebbe risultare non conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 per la presenza di aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004. L'area vasta che interessa la proposta progettuale, nelle regioni del Sarrabus e del Gerrei è un territorio prevalentemente montuoso, con aspri crinali, altopiani e valli fluviali, tra le quali emerge per particolare rilevanza naturalistica quella generata dal passaggio del Flumendosa. Le diverse morfologie del territorio generano paesaggi differenti da cui si godono (come da gran parte delle postazioni degli aerogeneratori) ampie vedute panoramiche su una molteplicità di paesaggi dal marcato carattere semi-naturale quasi completamente privi di emergenze antropiche, sia edilizie che infrastrutturali, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, che tuttavia si è adeguata alla natura dei luoghi praticando prevalentemente l'allevamento, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del

patrimonio immateriale Unesco. L'azione antropica è segnata dall'attività estrattiva e dalle miniere oggi dismesse che connotano puntualmente il territorio, che è parte del Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, area "Sarrabus-Gerrei". Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. L'area del layout comprendente gli aerogeneratori è definita da un altopiano costituito da due porzioni di territorio identificabili da un ampio rilievo debolmente ondulato, a sud, e da una porzione centrale che va ad abbassarsi leggermente di quota e a restringersi verso nord. L'altopiano è delimitato a nord dalla valle dove è localizzato il centro urbano di Ballao e dove scorrono il Flumendosa e il Riu Bentinoi ed i rispettivi affluenti, numerosi corsi d'acqua che circondano il tavolato e lo incidono nel versante orientale. Gli aerogeneratori saranno distribuiti lungo una fascia allungata per circa 5 km in direzione N-E e ampia circa 2 km; la quota del sito si eleva tra i 502 e i 577 m s.l.m.. L'analisi del quadro dei vincoli del presente parere mostra criticità in merito alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, vista la presenza all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto delle NTA del PPR. Si rileva la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Le postazioni eoliche T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, una porzione della piazzola di cantiere della T9, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento, il cavidotto MT e a 36kv e la SSE Utente ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" (praterie e boschi) di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". La postazione eolica T12, parte della fondazione della postazione T5, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono addirittura in aree naturali e sub-naturali (macchia) di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR, per cui è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Con ciò si evidenzia che sarà da accertarsi, a cura del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA, l'effettiva consistenza delle aree assimilabili alla definizione di "bosco" (art. 142, comma 1, lett. g) del Codice), interessate da parte delle piazzole di cantiere degli aerogeneratori T2, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11 e T12 nonché da parte della viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento dell'intero sito. Le postazioni T3 e T5 e la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono infine in aree ad utilizzazione agroforestali (colture erbacee specializzate) di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche l'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo a macchia nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea, che non appare possibile compensare. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio naturale e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di San Nicolò Gerrei e di Armungia classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore". La complessità, la ricchezza e la delicatezza dell'area interessata dall'intervento, come di sopra descritta, è attestata anche dalla presenza di numerosi fiumi tutelati ai sensi dell'art. 142

del D. lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR nonché dalla presenza della ZPS "Monte dei Sette Fratelli", di cui agli art. 33 e 34 delle NTA, distante 483 m dall'area degli aerogeneratori. Questi ultimi beni paesaggistici sono disciplinati all'art. 18 comma 1 delle NTA per cui "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, in quanto, visti gli elementi di non conformità alla disciplina del PPR, si mostra in grado di produrre effetti negativi significativi per la stabilità, la funzionalità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica dell'area su cui insiste e sul suo immediato intorno che è un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche, come peraltro ampiamente illustrato dalla documentazione fotografica allegata allo stesso SIA. Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR e sui beni culturali tutelati dalla parte II del Codice concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, anche in relazione alle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato entro il bacino visivo dell'area vasta, e particolarmente entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ed i centri storici di prima formazione tutelati dal PPR. La presenza di 12 aerogeneratori di altezza pari 200 m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni culturali e centri storici, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria di santuario o novenario in cui si riconosce la comunità di appartenenza, nonché con le testimonianze degli insediamenti medievali e del più recente passato minerario, che oggi costituisce per il territorio un'importante risorsa turistica. L'impianto è infatti interamente ricompreso nel "Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna" (area Sarrabus-Gerrei) e parzialmente ricompreso nella "Aree dell'organizzazione mineraria - Monti Narba" (aerogeneratori T1, T2, T3, T4, T5 e T12), entrambi beni identitari dell'assetto storico-culturale dell'Isola ai sensi del PPR. Per tutto quanto sopra, la realizzazione dell'impianto è in grado di provocare anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative già in essere nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto, nonché in procedimento autorizzatorio. L'elaborato FORI-SNG-RA12 "Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto" e la Tavola FORI-SNG-RA12-1-3 allegati allo SIA, analizzano gli impianti oggi in esercizio in grado di esercitare effetti cumulativi rispetto all'impianto in progetto, in un bacino visivo di 20 km di ampiezza. Sono studiati pertanto l'impianto di "Maistu", con 9 aerogeneratori alti 200 m, l'impianto di "Nurri" con 26 aerogeneratori alti 81 m, l'impianto di "San Basilio" con 29 aerogeneratori alti 81 m, l'impianto di "Ulassai", con 48 aerogeneratori alti 112 m (per un totale di 107 aerogeneratori). Dall'analisi delle Tavole risulta già piuttosto evidente che il livello di cumulo alla scala territoriale vasta non è più sostenibile paesaggisticamente in quanto l'effetto selva derivato dall'eccessivo numero di torri eoliche sta gradualmente trasformando le caratteristiche strutturali e morfologiche del paesaggio, dal quale si godono ampie vedute su un panorama a tratti ancora incontaminato e privo di detrattori antropici, che tuttavia la presenza dei parchi eolici sta progressivamente erodendo. Lo SIA non considera le recenti proposte progettuali, attualmente in iter autorizzatorio, che segnala, per particolare criticità, il parco eolico di "Bruncu e Niada" (ID_VIP 5762), con 14 aerogeneratori (ora 12) nei comuni di Ballao e Armungia, con il quale il parco in argomento risulta in continuità. Vi sono ancora i parchi eolici denominati "Monte Argentu" in comune di Nurri (ID_VIP 7994) costituito da 10 aerogeneratori ed il parco "Nurri" in comune di Nurri (al 2022 in procedimento P.A.U.R. presso la RAS) costituito da 7 aerogeneratori sostanzialmente in sovrapposizione col precedente. Nel versante orientale vi sono i parchi eolici denominati "Escala" (ID_VIP 9646), costituito da 12 aerogeneratori nel comune di Escalaplano che risulta in continuità se non in parziale sovrapposizione con il parco "Amistade" (ID_VIP 9693) costituito da 21 aerogeneratori nei comuni di

Esterzili, Escalaplano e Seui, nonché in continuità con il parco eolico "Nuraxeddu" (ID_VIP 9116), costituito da 29 aerogeneratori nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, che risulta a sua volta contiguo al parco eolico "Sedda Meddau" (ID_VIP 9311), costituito da 12 aerogeneratori nel comune di Seui e relative opere di connessione anche nei comuni di Escalaplano ed Esterzili; per questi ultimi due il Mase ha recentemente richiesto la presentazione di un'unica proposta progettuale in quanto costituenti di fatto un unico parco a cura del medesimo proponente. Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti, risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti. Quale ultima analisi dell'impatto potenziale della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree a macchia mediterranea e boscate nell'area di riferimento, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale".

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo verificato con gli impianti esistenti nell'area vasta e potenziale con le proposte avanzate per la stessa area di intervento. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004[.] Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali ...". In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Viste le risultanze delle istruttorie delle aree funzionali Patrimonio archeologico, Paesaggio e Patrimonio Architettonico, che la scrivente ritiene di condividere si esprime parere negativo in relazione al progetto in esame così come proposto negli elaborati pervenuti ...";

- c) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 12421 del 27/06/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 21/06/2023, specificando che "... risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive";
- d) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 12555 del 27/06/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, precisando "... che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della

valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25”;

- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari** nota prot. n. 45784 del 29/06/2023 (Determinazione n. 2764) – acquisita per il tramite del portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MASE -, con la quale si dichiara che gli aerogeneratori T5, T6 e T12 ricadono in area boscata, considerando in merito alla lotta antincendio che “... l'area presenta un indice di pericolosità incendi alta e indice di rischio basso, per il territorio di San Nicolò Gerrei, e alto in ambedue casi per il territorio di Armungia, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2023-2025) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme ...”, manifestando di conseguenza all'art. 4 “... forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento d'eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa ...”.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 21/06/2023, paragrafo A, pp. 2-7 - Allegato n. 1 -, con numerosi beni culturali (archeologici ed architettonici) e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico:

COMMITTENTE Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	OGGETTO PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE TACCU" PROGETTO DEFINITIVO	COD. ELABORATO FORI-SNG-RC2
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	TITOLO RELAZIONE ARCHEOLOGICA	PAGINA 12 di 153

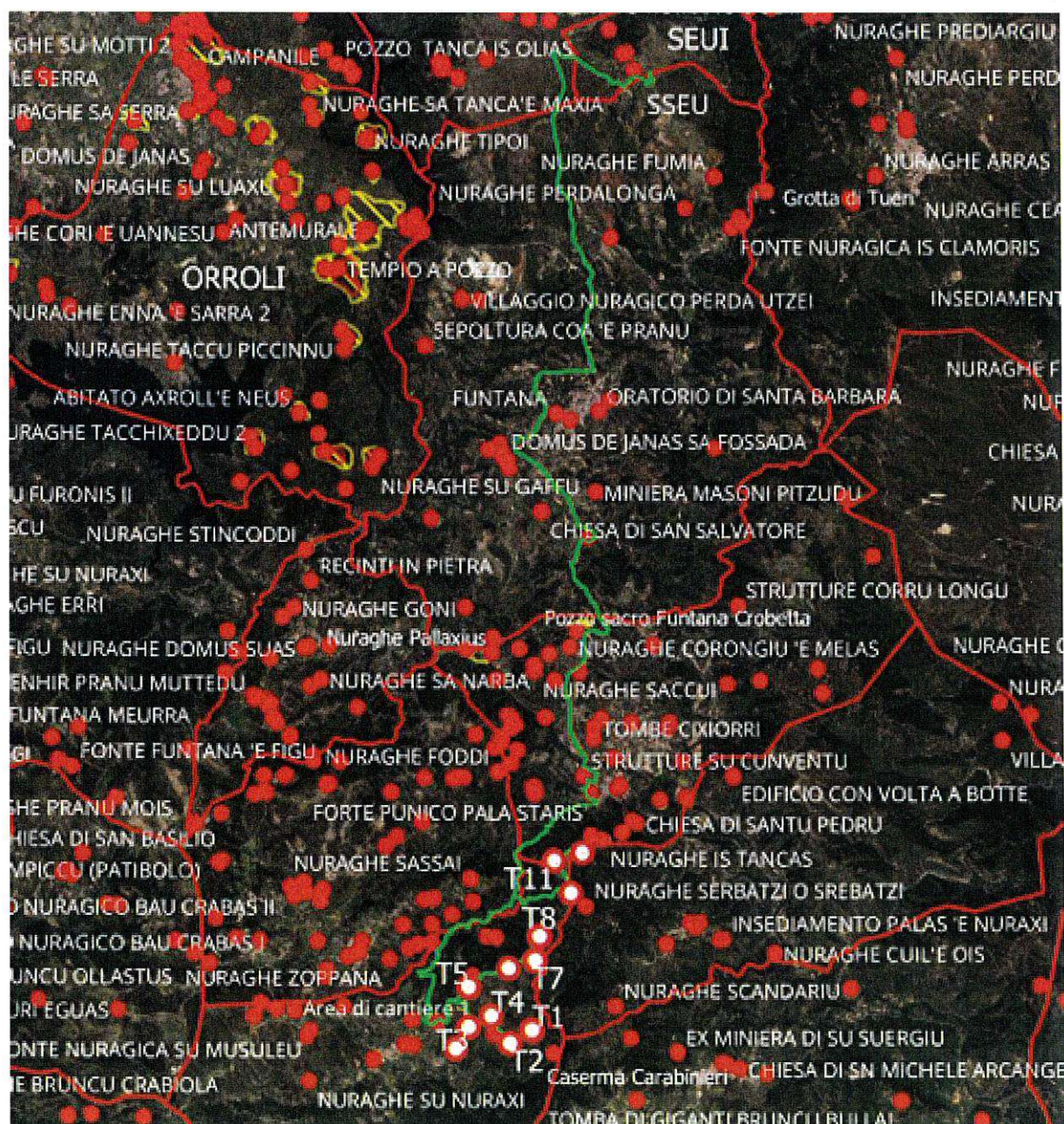


Figura 7- Postazioni eoliche, cavidotto e Beni censiti

(da Relazione archeologica – elaborato n. FORI-SNG-RC2, fig. 7, p. 12)

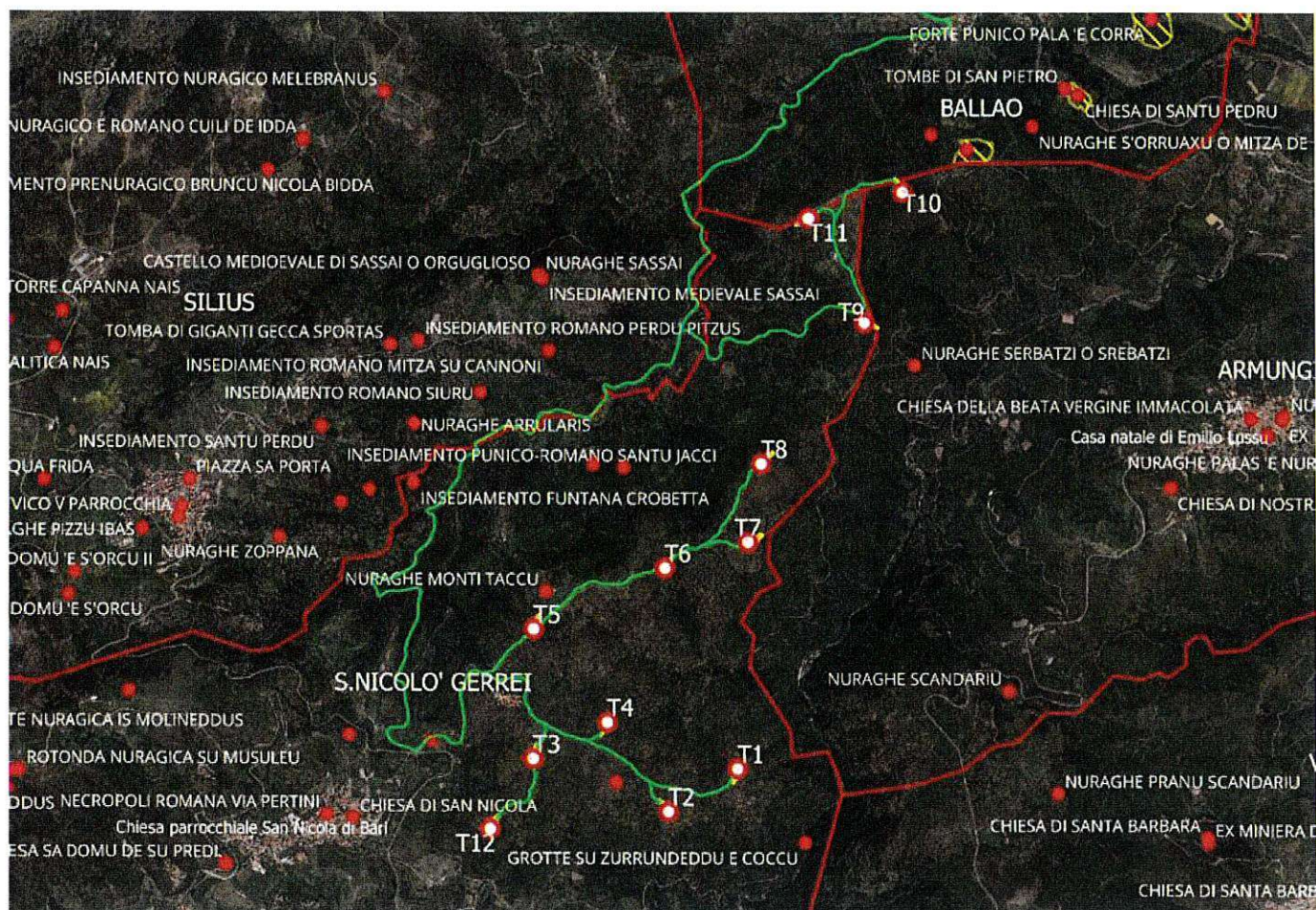


Figura 11 - Beni censiti in prossimità dell'impianto

(da *Relazione archeologica* – elaborato n. FORI-SNG-RC2, fig. 11, p. 24, con evidenziati i beni archeologici censiti nelle più immediate vicinanze dell'impianto industriale eolico proposto)

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa Analisi degli effetti di shadow-flickering ed allegata Carta (elaborati n. FORI-SNG-RA9 e RA9-1), ha determinato che anche i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 21/06/2023 (Allegato n. 1) rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico o architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:

A detailed geological map of the S. Lucia area. The map features topographic contour lines indicating elevation. Geological units are color-coded: yellow for older sedimentary rocks, pink/red for volcanic rocks, and blue/purple for younger sedimentary or metamorphic rocks. Numerous locations are labeled, including PERSIMTUS, M. DE S. LOREANÇO, M. SACCA, and others. A scale bar at the bottom right indicates distances from 0 to 2,000 meters. A north arrow is located in the top left corner.

 Aerogeneratori di progetto

 Abitazioni entro i 1000 m dagli aerogeneratori - *Edifici con categoria catastale A (abitazione)*

0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200

15

* mva

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, alti 200 m (v. elaborato *Inquadramento geografico intervento con segnalazione ostacoli verticali*, n. FORI-SNG-RC8-1), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

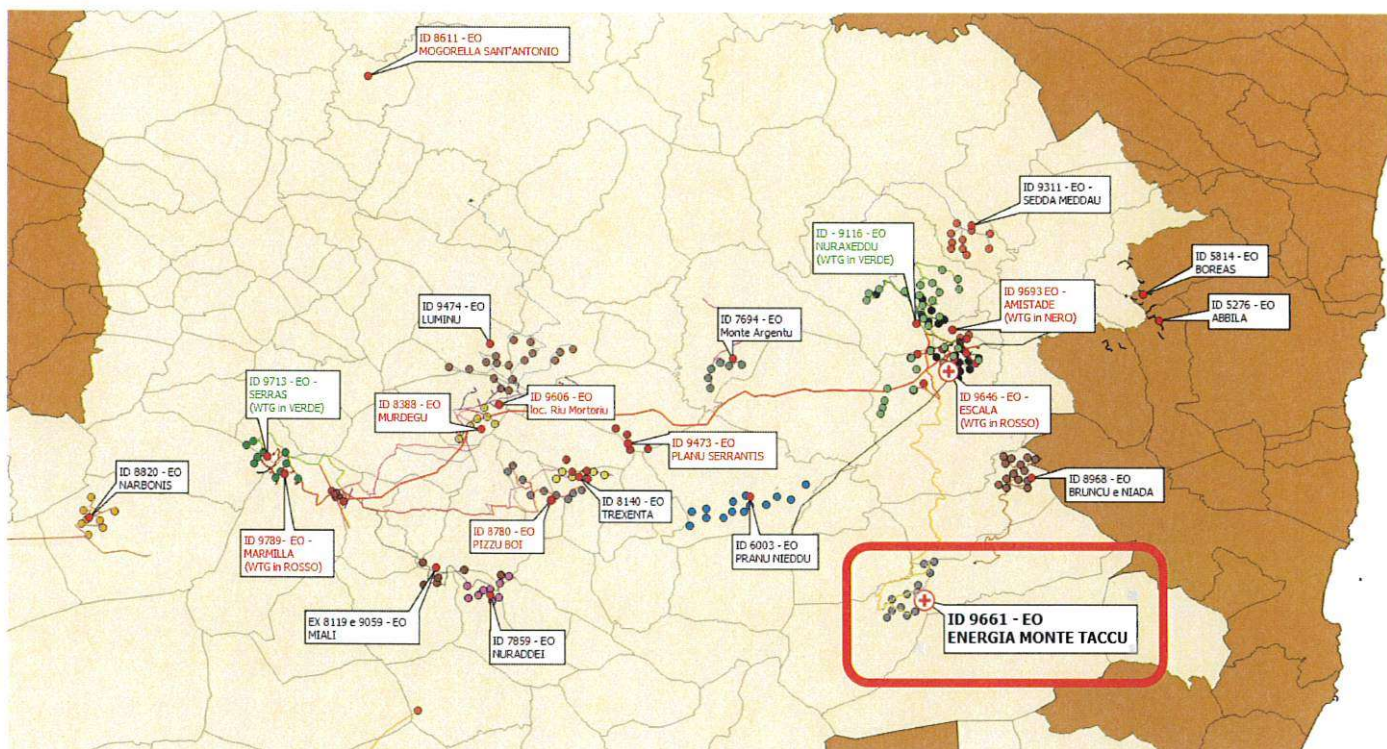
CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 21/06/2023 – paragrafi A.2 e B.2, Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (solo in parte individuati dal Proponente e per questo valutati – v. SIA, elaborati *"Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto"* e la tavola FORI-SNG-RA12-1-3 – comunque non esaustivi di tutti gli impianti in fase di istruttoria VIA in sede statale, come già evidenziato dal predetto Ufficio periferico del MiC nel relativo parere endoprocedimentale), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 21/06/2023 (v. paragrafo B.2 – Allegato n. 1), attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:





(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale, oltre quelli già esistenti, nell'area vasta in esame il progetto del parco eolico denominato "ENERGIA MONTE TACCU" - MASE-VA: ID_VIP 9661, identificato con riquadro con LINEA ROSSA)

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

A pva

In questo grafico sono riportati i principali numeri relativi allo sviluppo delle iniziative di eolico e fotovoltaico per zone di mercato*, con un confronto tra le richieste di connessione e il target al 2030 fissato dal pacchetto Fit for 55, che prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

* Il sistema delle zone del mercato elettrico in Italia prevede questa suddivisione: Nord (Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro-Nord (Toscana, Marche), Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria), Sardegna, Sicilia, Calabria, Sud (Molise, Puglia, Basilicata).



I dati numerici sono sempre presentati nel formato inglese (N.B. il punto è usato come separatore decimale, la virgola per separare le migliaia).

(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56,77 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

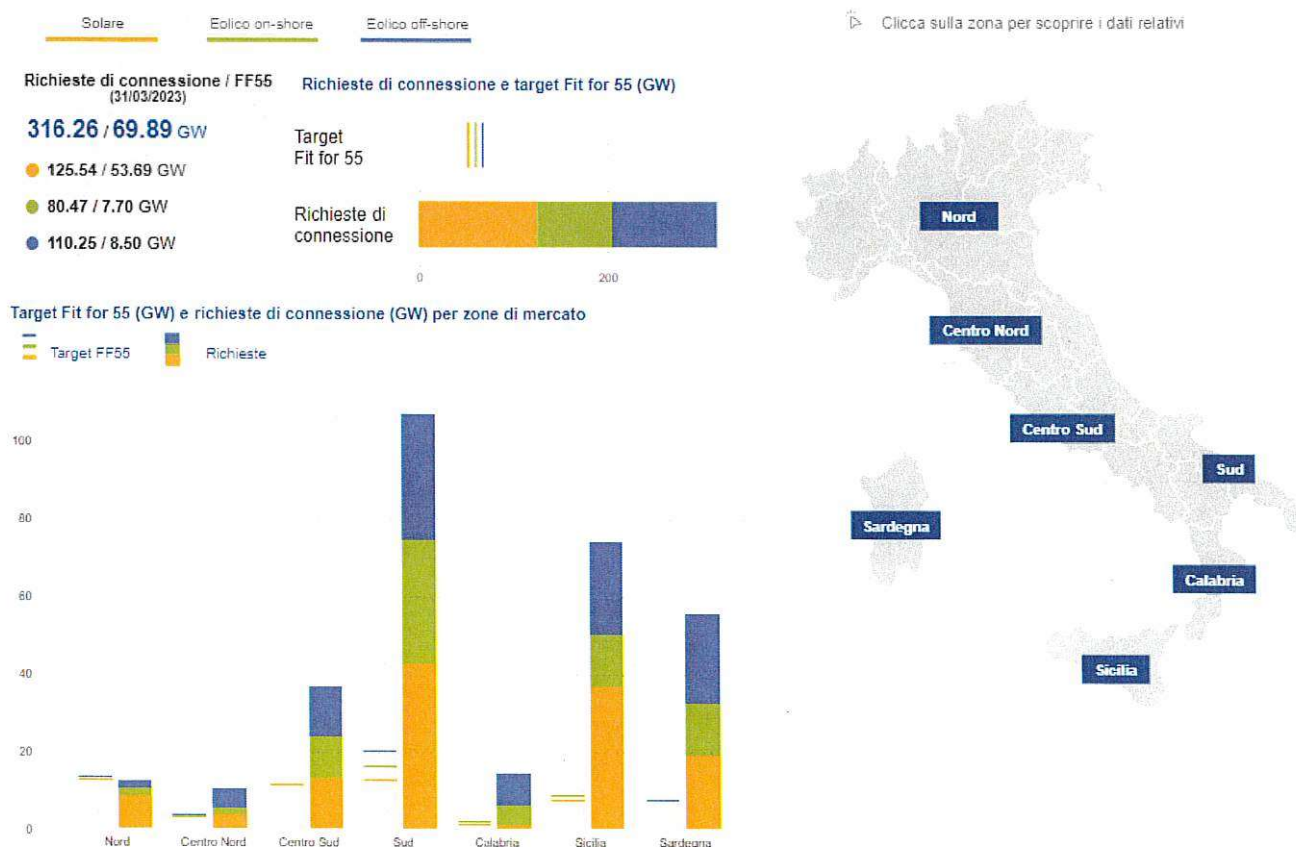
* mva

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di 316 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

RICHIESTE DI CONNESSIONE TARGET FIT FOR 55 DOWNLOAD CENTER

In questo grafico sono riportati i principali numeri relativi allo sviluppo delle iniziative di eolico e fotovoltaico per zone di mercato*, con un confronto tra le richieste di connessione e il target al 2030 fissato dal pacchetto Fit for 55, che prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

* Il sistema delle zone del mercato elettrico in Italia prevede questa suddivisione: **Nord** (Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), **Centro-Nord** (Toscana, Marche), **Centro-Sud** (Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria), **Sardegna, Sicilia, Calabria, Sud** (Molise, Puglia, Basilicata).



I dati numerici sono sempre presentati nel formato inglese (N.B. il punto è usato come separatore decimale, la virgola per separare le migliaia).

(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a 316 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. SIA), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

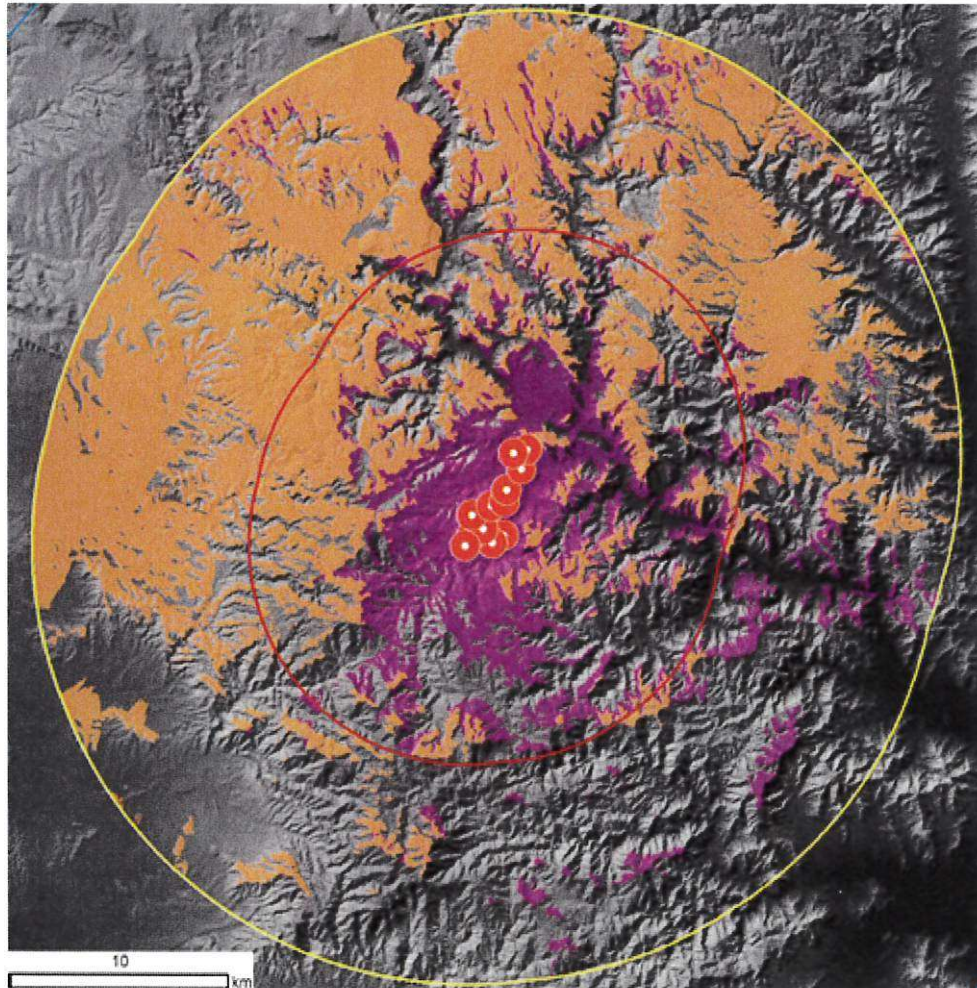


Figura 3.1 - Aree in cui si verificano fenomeni di intervisibilità legati al solo impianto in progetto (in viola) e agli impianti eolici esistenti in relazione visiva con esso (ocra)

(da SIA – Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto, figura 3.1, p. 7, tuttavia senza considerare i numerosi impianti eolici in fase di VIA in sede statale come illustrati nella soprastante immagine, tanto da prospettare la realizzazione nella relativa zona sarda di una barriera visiva continua dal Mar Tirreno e l'entroterra costituita dai relativi aerogeneratori)

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..." (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476 quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..."*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *"... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..."* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente espone nel SIA che il progetto proposto contribuisce *"... al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio ..."* (p. 115), tuttavia con esclusivo riguardo alle aree più direttamente occupate dai propri aerogeneratori, senza approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, benché la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari nota prot. n. 45784 del 29/06/2023 (Determinazione n. 2764) – acquisita per il tramite del portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MASE -, dichiara in merito alla lotta antincendio che *"... l'area presenta un indice di pericolosità incendi alta e indice di rischio basso, per il territorio di San Nicolò Gerrei, e alto in ambedue casi per il territorio di Armungia, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2023-2025) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme ..."*, manifestando di conseguenza all'art. 4 *"... forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento d'eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa ..."*.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione (v. la nota della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, citate alla lett. e sopra riportata), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafulco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, Principi, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si



collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato FORI-SNG-4) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti (e, quindi, non solo quella relativa al patrimonio archeologico) gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 21/06/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 21/06/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 21/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo al **Progetto di impianto eolico denominato "ENERGIA MONTE TACCU"**, costituito da **12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72,6 MW, con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius, in provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari (CA).

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud SardegnaAlla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22 – 00153 Roma

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9661] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius) – Città Metropolitana di Cagliari (trasporto aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari). Progetto di impianto eolico denominato “ENERGIA MONTE TACCU”, costituito da 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72,6 MW, con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 27 – PNIEC).

Proponente: Fred Olsen Renewables Italy S.r.l.

Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 8028-P del 17.05.2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8046 del 17.05.2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica eolico, denominato “Energia Monte Taccu”, sito nei comuni di San Nicolò Gerrei e Armungia, nella provincia del Sud Sardegna, e prevede l’installazione di 12 aerogeneratori da 6,6 MW con altezza max. di 200 m, per una potenza complessiva nominale del parco limitata a 72,6 MW, comprendente anche la potenza erogabile del sistema di accumulo elettrochimico, coincidente con il limite imposto dal Gestore della RTN.

Gli aerogeneratori avranno fondazioni di circa 24,5 m di diametro, completamente interrati a una profondità massima di 2,80 m; le piazzole di servizio avranno una dimensione di circa 4450 metri quadri.

La proposta progettuale prevede l’installazione di 11 aerogeneratori all’interno del territorio comunale di San Nicolò Gerrei e di 1 aerogeneratore da collocarsi invece nel territorio di Armungia e tra loro raccordati tramite cavidotti interrati.

Gli interventi relativi alla viabilità interessano in parte anche il territorio di Ballao; quelle funzionali alla connessione elettrica dell’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale, e segnatamente il cavidotto di interconnessione degli aerogeneratori a 30 kV, sottostazione utente di trasformazione 30/36 kV e il cavidotto a 36 kV di connessione alla RTN interessano anche i comuni di Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius (SU).

Tutti gli aerogeneratori saranno collegati elettricamente ad una sottostazione di utenza in località *Terrarba/Pedru Pisano* in Comune di Escalaplano dove avverrà la trasformazione della tensione da 30kV a 36kV per la successiva immissione dell’energia prodotta in rete presso la futura sottostazione elettrica di

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

trasformazione a 150/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce alla linea RTN 150 kV “Goni – Ulassai”, in accordo con il preventivo di connessione (STMG) di cui al Codice pratica TERNA n. 202200873.

Le linee elettriche di trasporto dell’energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori saranno completamente interrate e realizzate in parallelismo alla viabilità esistente o in progetto.

Si prevede il trasposto degli elementi prefabbricati attraverso il porto di Canale di Cagliari fino al sito prescelto, che comporterà l’esecuzione di alcuni interventi puntuali di adeguamento della viabilità statale, provinciale e comunale, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità rurale esistente per una lunghezza di circa 7140 m e, infine, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori per una lunghezza di circa 2950 m.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

a1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Armungia

- nuraghe su Nuraxi, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 06.11.1995 e D.M. del 26.05.1997 *ex lege* 1089/1939, ubicato a circa 2920 m a SE dell’aerogeneratore T9 e a circa 3000 m a SE dell’aerogeneratore T10;
- nuraghe Bruncu Sedda ‘e Mesu sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 14 del 10.01.2023, distante circa 2950 m a NE del cavidotto:

Comune di Ballao

- complesso archeologico di Santa Chiara o Clara, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 06.11.1995 *ex lege* 1089/1939, ubicato a circa 740 m a NE del cavidotto e a circa 2950 m a NE dell’aerogeneratore T10;
- complesso nuragico di Siliqua, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 02.11.1996 *ex lege* 1089/1939, ubicato a circa 2000 m a E del cavidotto e a circa 2600 m a NE dell’aerogeneratore T10;
- pozzo sacro di Funtana Cuberta, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 24.04.1996 *ex lege* 1089/1939, ubicato a circa 90 m a O del cavidotto;
- Nuraghe Pallaxius, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 8 del 13.02.2019, ubicato a circa 2640 m a O del cavidotto;

Comune di Silius

- pozzo sacro di Funtana Crobetta, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 30.06.1998 *ex lege* 1089/1939, ubicato a circa 420 m a NO del cavidotto, a circa 2120 m a NO dell’aerogeneratore T5, a circa 2170 m a NO dell’aerogeneratore T3 e a circa 2465 m a NO dell’aerogeneratore T12;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe S. Damianu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 30.06.1998 ex lege 1089/1939, ubicato a circa 2530 m a NO del cavidotto;

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio e dalla c.d. letteratura grigia i seguenti siti e aree a rischio archeologico ubicati nella fascia entro i 3 km di distanza nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

Comune di Armungia

- nuraghe Srebatzi, ubicato a circa 450 m a SE dell'aerogeneratore T9, a circa 1190 m a SE dell'aerogeneratore T10 e a circa 1250 m a NE dell'aerogeneratore T8;
- nuraghe Scandariu, ubicato a circa 1950 m a NE dell'aerogeneratore T1, a circa 2070 m a SE dell'aerogeneratore T7 e a circa 2500 m a NE dell'aerogeneratore T2;

Comune di Ballao

- nuraghe Is Tancas (PUC Ballao Tav. 2 punto 2), ubicato a circa 560 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 1225 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 1400 m a N dell'aerogeneratore T9;
- nuraghe Tradori (PUC Ballao Tav. 2 punto 1), ubicato a circa 1880 m a NE del cavidotto;
- nuraghe Su Nuraxi (PUC Ballao Tav. 2 punto 6) ubicato a circa 1500 m a NO del cavidotto, a circa 2360 m a NO dell'aerogeneratore T11 e a circa 2500 m a N dell'aerogeneratore T10;
- nuraghe Corongiu 'e Melas (PUC Ballao Tav. 2 punto 11),
- nuraghe Saccui (PUC Ballao Tav. 2 punto 12), ubicato a circa 750 m a NO del cavidotto;
- tomba di giganti Nuraxi o Canneri I (PUC di Ballao Tav. 2 punto 7), ubicata a circa 1525 m a O del cavidotto, a circa 2810 m a NO dell'aerogeneratore T11 e a circa 2965 m a NO dell'aerogeneratore T10;
- tomba di giganti Nuraxi o Canneri II (PUC Ballao Tav. 2 punto 13), ubicata a circa 1230 m a SO del cavidotto, a circa 2590 m a NO dell'aerogeneratore T11 e a circa 2720 m a NO dell'aerogeneratore T10;
- strutture fortificate puniche Pala 'e Corra (PUC Ballao Tav. 2 punto 16), ubicate a circa 2100 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 2740 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 2870 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- insediamento pluristratificato Terra de Su Cunventu (PUC Ballao Tav. 2 punto 18), ubicato a circa 260 m a NO del cavidotto, a circa 1690 m a NO dell'aerogeneratore T10, a circa 2015 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 2620 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- area a rischio archeologico insediamento pluristratificato Santa Cruxi (PUC Ballao Tav. 2 punto 15), ubicato a circa 1930 m a NE del cavidotto e a circa 2990 m a NE dell'aerogeneratore T10;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- area a rischio archeologico insediamento pluristratificato San Pietro (PUC Ballao Tav. 2 punto 5), ubicato a circa 1000 m a SE del cavidotto, a circa 1390 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 2040 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 2150 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- area a rischio archeologico insediamento/fortezza punica Pala Staris (PUC Ballao Tav. 2 punto 17), ubicato a circa 95 m a N del cavidotto, a circa 1330 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 1700 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 2260 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- area a rischio archeologico insediamento pluristratificato Is Abiois (PUC Ballao Tav. 2 punti 9, 10, 19), ubicato a circa 1800 m a O del cavidotto;
- area a rischio archeologico insediamento pluristratificato Santa Maria Nuraxi (PUC Ballao Tav. 2 punto 2), ubicato a circa 1540 m a O del cavidotto e a circa 2940 m a NO dell'aerogeneratore T11;
- nuraghe S'Orruaxiu o Mitza de Paledda, ubicato a circa 1010 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 1680 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 1785 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- necropoli Sa Sedda de Is Cottis, ubicata a circa 440 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 1025 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 1380 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- necropoli San Pietro, ubicata a circa 1040 m a SE del cavidotto, a circa 1320 m a NE dell'aerogeneratore T10, a circa 1990 m a NE dell'aerogeneratore T11 e a circa 2115 m a NE dell'aerogeneratore T9;
- nuraghe Arcu de Sa Pira, ubicato a circa 705 m a NO del cavidotto, a circa 1690 m a NO dell'aerogeneratore T10, a circa 1550 m a NO dell'aerogeneratore T11 e a circa 2340 m a NO dell'aerogeneratore T9;
- area dispersione materiali ceramici Su Musuleu, ubicata a circa 405 m a NE del cavidotto, a circa 2550 m a NE dell'aerogeneratore T10 e a circa 2870 m a NE dell'aerogeneratore T11;
- insediamento Santa Maria Nuraxi, ubicato a circa 1540 m a O del cavidotto, a circa 2930 m a NO dell'aerogeneratore T11;
- nuraghe Su Coronellu, ubicato a circa 1205 m a O del cavidotto;
- nuraghe Corru Arenas, ubicato a circa 570 m a O del cavidotto;
- tomba di giganti Perdixinu, ubicata a circa 1450 m a O del cavidotto;
- nuraghe Mussu Fogu, ubicato a circa 750 m a NO del cavidotto;
- nuraghe Corongiu 'e Melas II, ubicato a circa 821 m a O del cavidotto;
- area dispersione materiali/insediamento Cuccuru 'e Domu, ubicato a circa 105 m a SE del cavidotto;
- tomba di giganti Caranu, ubicata a circa 1050 m a E del cavidotto,
- menhir Mitza Cuile 'e Ois, ubicato a circa 1270 m a NE del cavidotto;

Comune di Escalaplano

- Nuraghe Fumia (BUR 2736), ubicato a circa 2570 m a SE della SSE e del cavidotto;
- Nuraghe Perda Longa, ubicato a circa 2405 m a E del cavidotto e a circa 2970 m a SE della stazione elettrica;
- Nuraghe Nuraxestia, ubicato a circa 830 m a E del cavidotto;
- nuraghe Amuai, ubicato a circa 2500 m a O del cavidotto;
- nuraghe Genna Piccinu, ubicato a circa 75 m a N del cavidotto;
- nuraghe Pranu Ilixi, ubicato a circa 2430 m a SO del cavidotto;
- nuraghe San Giovanni, ubicato a circa 380 m a SO del cavidotto;
- tomba di giganti San Giovanni, ubicata a circa 305 m a SO del cavidotto;
- domus de Janas loc. Fossada/San Giovanni (7 domus), ubicate a circa 280 m a SO del cavidotto;
- nuraghe Perducatta, ubicato a circa 750 m a SE del cavidotto;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe Perda Utzei, ubicato a circa 2830 m a O del cavidotto; nuraghe Is Abiois, ubicato a circa 2050 m a O del cavidotto;
- fonte nuragica loc. Marcantoni/Tacch'e Masoni, ubicato a circa 1850 m a E del cavidotto;
- due aree dispersione materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a circa 1160 m a SE del cavidotto e della stazione elettrica;

Comune di Esterzili

- villaggio nuragico di Gottidorxiu, PUC di Esterzili n. 28, distante circa 2650 m a N della stazione elettrica
- Abitato romano di Su Pulixi, PUC di Esterzili n. 74, distante circa 512 m a nord dall'aerogeneratore EST07 del parco eolico;
- abitato romano di Santa Caterina e chiesa in rovina di Santa Caterina, PUC Esterzili nn. 75 e 86, distante circa 2380 m a N della stazione elettrica;
- abitato romano di Medada, PUC di Esterzili n. 86, distante circa 2410 m a N della stazione elettrica;

Comune di San Nicolò Gerrei

- necropoli Santa Lucia, ubicata a circa 10 m a S del cavidotto e della viabilità in progetto, a circa 720 m a NO dell'aerogeneratore T3, a circa 750 m a NO dell'aerogeneratore T12 e a circa 1720 m a NO dell'aerogeneratore T2;
- nuraghe Monte Taccu, ubicato a circa 275 m a NE dell'aerogeneratore T5, a circa 830 m a SO dell'aerogeneratore T6, a circa 985 m a NO dell'aerogeneratore T4 e a circa 1720 m a SO dell'aerogeneratore T4;
- insediamento preistorico Pitzieddu, ubicato a circa 265 m a NO del cavidotto, a circa 1170 m a NO dell'aerogeneratore T12, a circa 1290 m a NO dell'aerogeneratore T3, a circa 1800 m a O dell'aerogeneratore T4 e a circa 2280 m a NO dell'aerogeneratore T2;
- necropoli romana via Pertini, ubicata a circa 675 m a SO del cavidotto, a circa 1145 m a O dell'aerogeneratore T12, a circa 1490 m a SO dell'aerogeneratore T3, a circa 2050 m a SO dell'aerogeneratore T4 e a circa 2375 m a O dell'aerogeneratore T2;
- insediamento medievale Castangia, ubicato a circa 1830 m a NO del cavidotto, a circa 2690 m a NO dell'aerogeneratore T12, a circa 2855 m a SO dell'aerogeneratore T5 e a circa 2860 m a NO dell'aerogeneratore T3;
- fonte nuragica di Santu Jacci, ubicata a circa 330 m a S del cavidotto, a circa 855 m a NO dell'aerogeneratore T6, a circa 1170 m a O dell'aerogeneratore T8, a circa 1190 m a NE dell'aerogeneratore T8 e a circa 1200 m a NO dell'aerogeneratore T7;
- insediamento punico-romano di Santu Jacci, ubicato a circa 430 m a SE del cavidotto, a circa 730 m a NO dell'aerogeneratore T6, a circa 960 m a O dell'aerogeneratore T8, a circa 990 m a NO dell'aerogeneratore T7 e a circa 1265 m a NE dell'aerogeneratore T5;
- insediamento preistorico Monte Taccu, ubicata a circa 400 m a NO dell'aerogeneratore T2, a circa 405 m a SE dell'aerogeneratore T4, a circa 580 m a SE dell'aerogeneratore T3 e a circa 840 m a O dell'aerogeneratore T1;
- fonte nuragica Su Musuleu, ubicata a circa 2585 m a SO del cavidotto;
- rotonda nuragica di Su Musuleu, ubicata a circa 2575 m a SO del cavidotto;
- menhir di Molineddos, ubicato a circa 2675 m a SO del cavidotto;
- fonte nuragica Is Molineddos, ubicata a circa 2940 m a O del cavidotto;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Comune di Seui

- tomba di giganti Monte Sa Colla, ubicata a circa 1440 m a NO della stazione elettrica;
- nuraghe Monte Sa Colla, ubicato a circa 850 m a NO della stazione elettrica;
- nuraghe S'Ollastu Entosu (BUR 2767), ubicato a circa 460 m a NO della stazione elettrica;
- tomba di giganti Arcu, ubicata a circa 900 m a N della stazione elettrica;
- tomba di giganti Ludu Arrubiu, ubicata a circa 950 m a NO della stazione elettrica;
- tomba di giganti Orrodoppi, ubicata a circa 920 m a NE della stazione elettrica;
- villaggio nuragico Crabistau, ubicato a circa 750 m a NE della stazione elettrica;

Comune di Silius

- nuraghe Arrularis, ubicato a circa 1620 m a NO dell'aerogeneratore T5, a circa 1980 m a NO dell'aerogeneratore T6 e a circa 2840 m a NO dell'aerogeneratore T12;
- insediamento nuragico Gruttas, ubicato a circa 610 m a NO del cavidotto, a circa 1610 m a NO dell'aerogeneratore T5 e a circa 2290 m a NO dell'aerogeneratore T6;
- nuraghe Zoppana, ubicato a circa 710 m a NO del cavidotto, a circa 1880 m a NO dell'aerogeneratore T5, a circa 2350 m a NO dell'aerogeneratore T3, e a circa 2485 m a NO dell'aerogeneratore T12;
- nuraghe Cuccuru Domu 'e S'Orcu, ubicato a circa 2130 m a O del cavidotto;
- castello di Sassai, ubicato a circa 1030 m a O del cavidotto, a circa 1890 m a SO dell'aerogeneratore T11, a circa 2000 m a NO dell'aerogeneratore T8 e a circa 2270 m a NO dell'aerogeneratore T9;
- nuraghe Pizzu Ibas, ubicato a circa 1650 m a NO del cavidotto e a circa 2830 m a NO dell'aerogeneratore T5;
- insediamento Santu Perdu, ubicato a circa 920 m a NO del cavidotto;
- tomba di giganti Gecca Sportas, ubicata a circa 850 m a NO del cavidotto, a circa 2170 m a NO dell'aerogeneratore T5 e a circa 2430 m a NO dell'aerogeneratore T6;
- insediamento romano Perdu Pitzus, ubicato a circa 805 m a NO del cavidotto, a circa 2120 m a NO dell'aerogeneratore T5 e a circa 2300 m a NO dell'aerogeneratore T6;
- insediamento romano Siuru, ubicato a circa 273 m a NO del cavidotto, a circa 1750 m a NO dell'aerogeneratore T6, a circa 2010 m a NO dell'aerogeneratore T8 e a circa 2120 m a NO dell'aerogeneratore T7;
- insediamento romano Mitza Su Cannoni, ubicato a circa 450 m a NO del cavidotto, a circa 1675 m a NO dell'aerogeneratore T8, a circa 1690 m a NO dell'aerogeneratore T6 e a circa 1910 m a NO dell'aerogeneratore T7;
- nuraghe Su Cannoni, ubicato a circa 130 m a O del cavidotto, a circa 1340 m a NO dell'aerogeneratore T8, a circa 1360 m a NO dell'aerogeneratore T5 e a circa 1560 m a NO dell'aerogeneratore T7;
- nuraghe Cuccuru Domu 'e S'Orcu, ubicato a circa 2130 m a O del cavidotto;
- Nuraghe Bruncu Su Carraxiu, ubicato a circa 2680 m a NO del cavidotto;
- Insediamento nuragico e insediamento romano Is Carroccias, ubicati a circa 2140 m a NO del cavidotto, e a circa 2880 m dall'aerogeneratore T11;
- Nuraghe Is Carroccias, ubicato a circa 2120 m a NO del cavidotto e a circa 2750 m a NO dell'aerogeneratore T11;
- Nuraghe Foddi, ubicato a circa 1600 m a NO del cavidotto, a circa 2330 m a NO dell'aerogeneratore T11 e a circa 2615 m a NO dell'aerogeneratore T10;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Comune di Villasalto

- nuraghe Pranu Scandariu, ubicato a circa 2230 m a E dell'aerogeneratore T 1 e a circa 2700 m a E dell'aerogeneratore T2.

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame si inserisce in un territorio con numerose attestazioni archeologiche, che rivelano una antropizzazione importante nel periodo nuragico fino al periodo romano e tardo-antico.

Relativamente al comune di San Nicolò Gerrei, in cui si prevede il posizionamento di undici aerogeneratori, in prossimità degli aerogeneratori T1, T2, T3, T4 e T12 si segnalano l'insediamento di Monte Taccu e la necropoli di Santa Lucia.

Nell'areale degli aerogeneratori T5, T6, T7, T8 sono localizzati il nuraghe Monte Taccu, l'insediamento punico-romano di Santu Jacci e la fonte nuragica di Santu Jacci.

L'area di Santu Jacci è nota per avere restituito la famosa iscrizione trilingue in greco, latino e punico, attualmente esposta al museo di Torino.

Relativamente agli aerogeneratori T9, T11 e T10, ubicato in territorio di Armungia, si evidenzia la presenza a breve distanza del nuraghe Srebatzi in territorio di Armungia, del nuraghe Is Tancas e delle tombe di Sa Sedda de Is Cottis in territorio di Ballao.

In territorio di Seui si segnalano il Nuraghe S'Ollastu Entosu, il nuraghe Monte Sa Colla e il villaggio nuragico Crabistau, ubicati a breve distanza dalla stazione elettrica.

Inoltre, relativamente ai cavidotti, per i quali viene indicato che la realizzazione avverrà "in aderenza a tracciati viari esistenti e in adeguamento in progetto", si sottolinea la presenza di numerosi siti lungo il percorso che attraversa i comuni di San Nicolò Gerrei, Ballao, Escalaplano, Esterzili e Seui, dettagliati al punto a1.2.c. Tra questi si segnalano la chiesa e la necropoli di Santa Lucia a San Nicolò, ubicati a meno di 10 metri dal cavidotto e dalla viabilità; i siti di Pala Staris, Su Cunventu e Funtana Coberta in territorio di Ballao; il nuraghe Genna Piccinu e il complesso di domus de janas di Fossada in territorio di Escalaplano. In territorio di Seui si evidenzia la prossimità del nuraghe, della tomba di giganti, del villaggio di S'Ollastu Entosu e del villaggio di Crabistau con la stazione elettrica prevista in progetto.

Come si evince dal precedente paragrafo, i siti archeologici prossimi agli aerogeneratori sono numerosi e talora posizionati a poche centinaia di metri dalle opere. Peraltro, alcuni dei siti segnalati sono abitati non ancora sottoposti a scavo archeologico e pertanto non ne è nota l'effettiva estensione; di conseguenza la vicinanza delle strutture archeologiche interrate alle pale potrebbe essere ancora maggiore.

Vista la densità di insediamenti antichi e la posizione dei rilievi scelti per il posizionamento degli aerogeneratori in progetto, i beni e le emergenze archeologiche, in particolare dei territori di Escalaplano, Esterzili, San Nicolò Gerrei, Seui, Ballao Silius, Goni, Orroli, Nurri Villasalto, Sant'Andrea Frius e San Basilio finiscono necessariamente per essere ricompresi nell'area in cui si esplicita l'interferenza del parco.

L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermini, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Nuraxeddu, Serra Meddau, Escala, Amistade, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati FORI-SNG-RA5-10, 11 e 12 gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi. In particolare si evidenzia come l'area prevista per il posizionamento della stazione elettrica e dei cavidotti previsto in territorio di Escalaplano si sovrapponga quasi completamente a quella proposta per il parco eolico Escala (ID_VIP: 9646) e Amistade (ID_VIP: 9693).



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Si segnala, infine, che l'analisi paesaggistica tramite foto inserimenti (elaborati FORI-SNG-RA5-13a-d) risulta carente e si limita a pochi siti (la fonte di Funtana Crobetta, il castello di Sassai e S'Incorradroxiu a Siius, il nuraghe Siliqua a Ballao e Pranu Muttetu a Goni), alcuni dei quali, peraltro, non insistono nella fascia di analisi ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021. Non si rinvenivano invece, tra la documentazione pervenuta, foto inserimenti relativi agli altri importanti siti del territorio di Armungia, San Niccolò Gerrei più vicini e talora strettamente contigui alle pale.

Da quanto sopra descritto, si segnala che l'area interessata dall'intervento ricade tra quelle definite non idonee secondo quanto disposto dall'art. 20 comma 8, lett. c *quater* del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto tutti e 21 gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici conosciuti, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti. Ne consegue che tutto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici, rientrando nella fascia di rispetto di 3 km, di beni culturali.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

La documentazione risulta carente in relazione ai fotoinserimenti. In relazione al progetto inoltre, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti da effettuarsi in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Tuttavia, considerate le criticità molto gravi rilevate nel corso dell'istruttoria e considerato che ulteriori approfondimenti potrebbero solo accrescere la consistenza del patrimonio archeologico sul quale le opere impatterebbero negativamente, non si ritiene necessario chiedere documentazione integrativa.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Esaminata la documentazione progettuale, visto il patrimonio archeologico presente all'interno della buffer zone di 3 km che rendono l'area di progetto non idonea ai sensi del all'art. 20 comma 8, lett. c *quater*) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., considerato che molti aerogeneratori insistono in stretta contiguità con siti archeologici talora noti in letteratura e di estremo interesse scientifico, tutto ciò considerato si ritiene che il parco eolico così come proposto in progetto sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa:

-20 km ad Est (D.M. 22/07/1977 – Parte del territorio di Villaputzu)

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. c), nelle immediate vicinanze:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

layout del parco a circa 450 m dalla fascia di tutela Torrente Riu Cannas;
layout del parco a circa 450 m dalla fascia di tutela del Torrente Riu Talu,
alcuni tratti di cavidotto MT interrato sono sovrapposti alle fasce di tutela del Riu Bentinoi, Fiume Flumendosa, Riu s'Accu sa Prisedda e Riu di Sassuni, nonché sovrapposizioni di brevi tratti della viabilità da adeguare in corrispondenza del Riu Cannas.

-Art. 142, comma 1, lett. g): il proponente dichiara che parte delle piazzole di cantiere (T2, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11 e T12), parte della viabilità di nuova realizzazione e in adeguamento dell'intero sito sono assimilabili alla definizione di "bosco e aree assimilate" secondo la Legge Regionale n. 5 del 27/04/2016 "Legge forestale della Sardegna". L'accertamento della consistenza del bosco sarà a cura del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA.

-Art. 142, comma 1, lett. h): alcuni tratti del cavidotto MT a 39 kV attraversa mappali gravati da Usi Civici.

-Nell'area vasta, a circa 10 Km a Nord il Lago Mulargia e a circa 14 km il Lago Medio Flumendosa.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di San Nicolò Gerrei è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1999, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Armungia è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1992, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Ballao è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1999, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Escalaplano è vigente il Piano di Fabbricazione del 1977, non adeguato al PPR; le opere in progetto ricadono in zona E – Agricola. Al momento è in fase di approvazione e di adeguamento al PPR un nuovo PUC, rispetto al quale l'impianto ricade in zona E- Agricola.

Nel Comune di Esterzili è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1999, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Silius è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 2006, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Silius è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 2001, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

La postazione eolica T12, parte della fondazione della postazione T5, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono in aree "naturali e sub-naturali" (macchia) di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA.

Le postazioni eoliche T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, una porzione della piazzola di cantiere della T9, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento, il cavidotto MT e a 36kv e la SSE Utente ricadono in "aree seminaturali" (praterie e boschi) di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA.

Le postazioni T3 e T5 e la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono in "aree ad utilizzazione agroforestali" (colture erbacee specializzate) di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA.

Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*.

Disciplina delle "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei"*



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

fattori di rischio e di degrado.”

Disciplina delle “aree ad utilizzazione agro-forestale” (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”.

Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

- nelle immediate vicinanze Riu Is Coas, Fossu Massa, Riu Pixina Is Crois, Accu Su Muttaxiu, Riu Cannas;
- alcune porzioni del tracciato del cavidotto MT interferiscono con il Riu Cannas, Arrongiu S'Arrizzolu, Rizzolu de Arrularis, Riu Bentinoi, Riu su Gaffu, Fiume Flumendosa, Riu Pallaxi, Riu Caddaxialus, Riu Perda Seddai, Riu Terra, Riu s'Accu sa Priscedda, Riu Pauli Longi, Riu Abbelada. Inoltre, alcuni tratti di viabilità e relativo cavidotto interrato, si sovrappongono con il Fossu Massa e il Riu Cannas (viabilità da adeguare e cavidotto MT a 30kV) e del Riu Pixina is Crois (tratti di viabilità da adeguare, di nuova realizzazione e relativo cavidotto MT).

Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di grotte, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. e) delle NTA del PPR:

- a circa 2,8 – 3 km le grotte Su Corongiu Maggiore, Diaclasi Calda.

Aree soggette alla tutela del PPR ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) delle NTA e disciplinate all'art. 45 delle NTA:

- gli aerogeneratori T9 e T11 e l'area di cantiere, relativa viabilità di collegamento e cavidotto MT a 30kV ricadono in un'area delimitata da vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923).

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni “sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.

Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA; si segnala, a partire dalle immediate vicinanze dell'impianto:

- ZPS “Monte dei Sette Fratelli” a 483 m;
- Area Gestione Speciale Ente Foreste “Ballao” a circa 5 km;
- Area Gestione Speciale Ente Foreste “Sant'Andrea Frius” a circa 6,4 km;
- Area Gestione Speciale Ente Foreste “Monte Turri” a circa 10 km.

Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti il progettato intervento insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR.

Le opere ricadono all'interno del perimetro di beni identitari ai sensi degli artt. 9, 57, 58 e 59 delle NTA:

- Aree dell'organizzazione mineraria “Monti Narba” (aerogeneratori T1, T2, T3, T4, T5 e T12);
- Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, area “Sarrabus-Gerrei” (intero impianto).

Nelle vicinanze dell'impianto si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

- BUR 5951 Fonte Nuragica Funtana Crobetta, a circa 1,50 km;
- BUR 5951 Nuraghe 'e Genna Piccinu, il tracciato del cavidotto MT a 30kV (su viabilità esistente) insiste, sul buffer di tutela paesaggistica di 100 m.

Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: San Nicolò Gerrei (a circa 900 m da T12), Ballao (a circa 1,5 km da T11), Silius (a circa 2,4 km da T5), Armungia (a circa 2,5 km da T9), Villasalto (a circa 4,5 km da T1).

Circa le “Reti ed elementi connettivi” dell'assetto storico-culturale del PPR, il territorio di riferimento è caratterizzato dalla presenza di muri a secco tradizionali disciplinati dagli artt. 54 e 55 delle NTA (nonché dal



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

2018 parte del patrimonio immateriale Unesco); nello specifico si rileva la presenza di muretti a secco che delimitano i poderi dalla viabilità secondaria interessata dalle opere di ampliamento.

Assetto insediativo

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

- Chiesa di San Nicola di Bari a San Nicolò Gerrei (D.D.R. 143 del 27/11/2006) a circa 1 km;
- Ex Casa mandamentale a San Nicolò Gerrei (D.M. prot. 3299 del 03/05/1991), a circa 1 km;
- Ex Caserma dei Carabinieri a Ballao (D.D.R. n. 9 del 12/01/2011), a circa 1,5 km;
- Castello di Sassai o Orguglioso in territorio di Silius (notifica L. 20/06/1909 n. 364 del 03/01/1910 e declaratoria prot. n. 1915 del 05/04/1986), a 1,93 km;
- Chiesa di Nostra Signora di Bonaria ad Armungia (D. M. prot. n. 3191 del 14/03/2003), a circa 2,5 km;
- Casa Natale di Emilio Lussu ad Armungia (D.D.R. n. 27 del 01/02/2005), a 2,73 km;
- Chiesa della Beata Vergine Immacolata ad Armungia (D.M. prot. n. 1160 del 10/10/1967), a 2,77 km;
- Ex Monte Granatico a Villasalto (D.M. prot. n. n. 5202 del 15/10/1979), a circa 4,5 km.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

L'impianto è localizzato a circa 800 m dall'abitato di San Nicolò Gerrei (a 900 m dal centro storico) all'interno del quale si trovano:

- Cimitero storico;
- Locali ex Direzione Didattica ora sede Museo Etnografico;
- Ex Scuola elementare sede Biblioteca;
- Ex Municipio sede Proloco;
- Piazza Regina Elena, già Piazza Funtana 'e Concia;
- Ex serbatoio idrico;
- Vecchio acquedotto;
- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

L'impianto è localizzato a circa 1,1 km dall'abitato di Ballao (a 1,5 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano:

- Chiesa di Santa Maria Maddalena e casa parrocchiale;
- Edificio detto Casa Olla sede del Centro Studi Acqua e Museo del Flumendosa;
- Biblioteca Comunale;
- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

L'impianto è localizzato a circa 2,2 km dall'abitato di Silius (a 2,4 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano:

- chiesa delle Sante Perpetua e Felicità;
- chiesa di San Sebastiano e Santa Barbara;
- chiesa di anta Maria Maddalena;
- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

L'impianto è localizzato a circa 2,3 km dall'abitato di Armungia (a 2,5 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano:

- Museo Etnografico Sa Domu De Is Ainas già ex Municipio;
- Museo della Fucina "Casa del Fabbro";



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Casa del Segretario;
 - Casa Serri e complesso di case minime o rurali;
 - tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.
- L'impianto è localizzato a circa 3,8 km dall'abitato di Villasalto (a 4,5 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano:
- Chiesa di San Michele Arcangelo;
 - Santuario di Santa Barbara;
 - Edificio già sede Scuole elementari;
 - tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.
- Ed inoltre, entro i 3 km, le chiese campestri ed i beni culturali extraurbani di:
- Chiesa di Santa Lucia in territorio di San Nicolò Gerrei a 720 m (e a 10 m dal cavidotto e dalla viabilità da ampliare);
 - Rovine del Castello di Sassai a Ballao a 1,15 km;
 - Chiesa di San Pietro Apostolo a Ballao a 1,4 km;
 - Chiesa di San Cristolu in territorio di Villasalto a 2,83 km;
 - Miniera di Su Suergiu in territorio di Villasalto, a circa 3 km;
 - Chiesa bizantina di Santa Croce a Ballao a circa 3 km;
 - Chiesa di Santa Maria di Cleofe a Ballao a circa 3 km;
 - Miniera di Corti Rosas a Ballao a circa 3,6 km;
 - Miniera Genna Tres Montis a Silius, a circa 5 km;
 - Miniera Muscadroxius a Silius, a circa 5,5 km;
 - tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato.

L'impianto è localizzato a circa 800 m dall'abitato di San Nicolò Gerrei (a 900 m dal centro storico), all'interno del quale si trovano:

- Chiesa di San Nicola di Bari a San Nicolò Gerrei (D.D.R. 143 del 27/11/2006);
- Ex Casa mandamentale a San Nicolò Gerrei (D.M. prot. 3299 del 03/05/1991);
- Cimitero storico;
- Locali ex Direzione Didattica ora sede Museo Etnografico;
- Ex Scuola elementare sede Biblioteca;
- Ex Municipio sede Proloco;
- Piazza Regina Elena, già Piazza Funtana 'e Concia;
- Ex serbatoio idrico;
- Vecchio acquedotto;
- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

L'impianto è localizzato a circa 1,1 km dall'abitato di Ballao (a 1,5 km dal centro storico), all'interno del quale si trovano:

- Chiesa di Santa Maria Maddalena e casa parrocchiale;
- Edificio detto Casa Olla sede del Centro Studi Acqua e Museo del Flumendosa;
- Biblioteca Comunale;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.
L'impianto è localizzato a circa 2,2 km dall'abitato di Silius (a 2,4 km dal centro storico) all'interno del quale si trovano:

- chiesa delle Sante Perpetua e Felicità;
- chiesa di San Sebastiano e Santa Barbara;
- chiesa di Santa Maria Maddalena;

- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.
L'impianto è localizzato a circa 2,3 km dall'abitato di Armungia (a 2,5 km dal centro storico), all'interno del quale si trovano:

- Casa Natale di Emilio Lussu ad Armungia (D.D.R. n. 27 del 01/02/2005);
- Chiesa della Beata Vergine Immacolata ad Armungia (D.M. prot. n. 1160 del 10/10/1967);
- Museo Etnografico Sa Domu De Is Ainas già ex Municipio;
- Museo della Fucina "Casa del Fabbro";
- Casa del Segretario;
- Casa Serri e complesso di case minime o rurali;

- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.
Ed inoltre, entro i 3 km, le chiese campestri ed i beni culturali extraurbani di:

- Castello di Sassai o Orgoglioso in territorio di Silius (notifica L. 20/06/1909 n. 364 del 03/01/1910 e declaratoria prot. n. 1915 del 05/04/1986), a 1,93 km;
- Chiesa di Nostra Signora di Bonaria in territorio di Armungia (D. M. prot. n. 3191 del 14/03/2003), a circa 2,5 km;
- Chiesa di Santa Lucia in territorio di San Nicolò Gerrei a 720 m (e a 10 m dal cavidotto e dalla viabilità da ampliare);
- Rovine del Castello di Sassai in territorio Ballao a 1,15 km;
- Chiesa di San Pietro Apostolo in territorio Ballao a 1,4 km;
- Chiesa di San Cristolu in territorio di Villasalto a 2,83 km;
- Miniera di Su Suergiu in territorio di Villasalto, a circa 3 km;
- Chiesa bizantina di Santa Croce in territorio Ballao a circa 3 km;
- Chiesa di Santa Maria di Cleofe in territorio di Ballao a circa 3 km;
- tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

Inoltre, in attesa degli esiti dell'accertamento del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA, si segnala che parte dell'impianto potrebbe risultare non conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 per la presenza di aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004.

L'area vasta che interessa la proposta progettuale, nelle regioni del Sarrabus e del Gerrei è un territorio prevalentemente montuoso, con aspri crinali, altopiani e valli fluviali, tra le quali emerge per particolare rilevanza naturalistica quella generata dal passaggio del Flumendosa. Le diverse morfologie del territorio generano paesaggi differenti da cui si godono (come da gran parte delle postazioni degli aerogeneratori) ampie vedute panoramiche su una molteplicità di paesaggi dal marcato carattere semi-naturale quasi completamente privi di emergenze antropiche, sia edilizie che infrastrutturali, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, che tuttavia si è adeguata alla natura dei luoghi praticando prevalentemente l'allevamento, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco. L'azione antropica è segnata dall'attività estrattiva e dalle miniere oggi dismesse che connotano puntualmente il territorio, che è parte del Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, area "Sarrabus-Gerrei".

Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le piccole comunità locali stanno



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi.

L'area del layout comprendente gli aerogeneratori è definita da un altopiano costituito da due porzioni di territorio identificabili da un ampio rilievo debolmente ondulato, a sud, e da una porzione centrale che va ad abbassarsi leggermente di quota e a restringersi verso nord. L'altopiano è delimitato a nord dalla valle dove è localizzato il centro urbano di Ballao e dove scorrono il Flumendosa e il Riu Bentinoi ed i rispettivi affluenti, numerosi corsi d'acqua che circondano il tavolato e lo incidono nel versante orientale.

Gli aerogeneratori saranno distribuiti lungo una fascia allungata per circa 5 km in direzione N-E e ampia circa 2 km; la quota del sito si eleva tra i 502 e i 577 m s.l.m..

L'analisi del quadro dei vincoli del presente parere mostra criticità in merito alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, vista la presenza all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto delle NTA del PPR.

Si rileva la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Le postazioni eoliche T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, una porzione della piazzola di cantiere della T9, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento, il cavidotto MT e a 36kv e la SSE Utente ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" (praterie e boschi) di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR per cui sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"*.

La postazione eolica T12, parte della fondazione della postazione T5, la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono addirittura in aree naturali e sub-naturali (macchia) di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR, per cui è vietato *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*.

Con ciò si evidenzia che sarà da accertarsi, a cura del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA, l'effettiva consistenza delle aree assimilabili alla definizione di "bosco" (art. 142, comma 1, lett. g) del Codice), interessate da parte delle piazzole di cantiere degli aerogeneratori T2, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11 e T12 nonché da parte della viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento dell'intero sito.

Le postazioni T3 e T5 e la viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento ed il cavidotto MT ricadono infine in aree ad utilizzazione agroforestali (colture erbacee specializzate) di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*.

Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche l'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo a macchia nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea, che non appare possibile compensare. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio naturale e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di San Nicolò Gerrei e di Armungia classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore".



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

La complessità, la ricchezza e la delicatezza dell'area interessata dall'intervento, come di sopra descritta, è attestata anche dalla presenza di numerosi fiumi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR nonché dalla presenza della ZPS "Monte dei Sette Fratelli", di cui agli art. 33 e 34 delle NTA, distante 483 m dall'area degli aerogeneratori. Questi ultimi beni paesaggistici sono disciplinati all'art. 18 comma 1 delle NTA per cui *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, in quanto, visti gli elementi di non conformità alla disciplina del PPR, si mostra in grado di produrre effetti negativi significativi per la stabilità, la funzionalità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica dell'area su cui insiste e sul suo immediato intorno che è un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche, come peraltro ampiamente illustrato dalla documentazione fotografica allegata allo stesso SIA.

Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR e sui beni culturali tutelati dalla parte II del Codice concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, anche in relazione alle relazioni di intervisibilità.

Come già sopra evidenziato entro il bacino visivo dell'area vasta, e particolarmente entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ed i centri storici di prima formazione tutelati dal PPR. La presenza di 12 aerogeneratori di altezza pari 200 m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni culturali e centri storici, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria di santuario o novenario in cui si riconosce la comunità di appartenenza, nonché con le testimonianze degli insediamenti medievali e del più recente passato minerario, che oggi costituisce per il territorio un'importante risorsa turistica. L'impianto è infatti interamente ricompreso nel "Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna" (area Sarrabus-Gerrei) e parzialmente ricompreso nella "Aree dell'organizzazione mineraria - Monti Narba" (aerogeneratori T1, T2, T3, T4, T5 e T12), entrambi beni identitari dell'assetto storico-culturale dell'Isola ai sensi del PPR.

Per tutto quanto sopra, la realizzazione dell'impianto è in grado di provocare anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative già in essere nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto, nonché in procedimento autorizzatorio.

L'elaborato FORI-SNG-RA12 "Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto" e la Tavola FORI-SNG-RA12-1-3 allegati allo SIA, analizzano gli impianti oggi in esercizio in grado di esercitare effetti cumulativi rispetto all'impianto in progetto, in un bacino visivo di 20 km di ampiezza. Sono studiati pertanto l'impianto di "Maistu", con 9 aerogeneratori alti 200 m, l'impianto di "Nurri" con 26 aerogeneratori alti 81 m, l'impianto di "San Basilio" con 29 aerogeneratori alti 81 m, l'impianto di "Ulassai", con 48 aerogeneratori alti 112 m (per un totale di 107 aerogeneratori).

Dall'analisi delle Tavole risulta già piuttosto evidente che il livello di cumulo alla scala territoriale vasta non è più sostenibile paesaggisticamente in quanto l'effetto selva derivato dall'eccessivo numero di torri eoliche sta gradualmente trasformando le caratteristiche strutturali e morfologiche del paesaggio, dal quale si godono ampie vedute su un panorama a tratti ancora incontaminato e privo di detrattori antropici, che tuttavia la presenza dei parchi eolici sta progressivamente erodendo.

Lo SIA non considera le recenti proposte progettuali, attualmente in iter autorizzatorio, che



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

costellano i due versanti del Lago Medio Flumendosa, passando da Sud fino al parco in esame, tra le quali si segnala, per particolare criticità, il parco eolico di “Bruncu e Niada” (ID_VIP 5762), con 14 aerogeneratori (ora 12) nei comuni di Ballao e Armungia, con il quale il parco in argomento risulta in continuità. Vi sono ancora i parchi eolici denominati “Monte Argentu” in comune di Nurri (ID_VIP 7994) costituito da 10 aerogeneratori ed il parco “Nurri” in comune di Nurri (al 2022 in procedimento P.A.U.R. presso la RAS) costituito da 7 aerogeneratori sostanzialmente in sovrapposizione col precedente. Nel versante orientale vi sono i parchi eolici denominati “Escala” (ID_VIP 9646), costituito da 12 aerogeneratori nel comune di Escalaplano che risulta in continuità se non in parziale sovrapposizione con il parco “Amistade” (ID_VIP 9693) costituito da 21 aerogeneratori nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, nonché in continuità con il parco eolico “Nuraxeddu” (ID_VIP 9116), costituito da 29 aerogeneratori nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, che risulta a sua volta contiguo al parco eolico “Sedda Meddau” (ID_VIP 9311), costituito da 12 aerogeneratori nel comune di Seui e relative opere di connessione anche nei comuni di Escalaplano ed Esterzili; per questi ultimi due il Mase ha recentemente richiesto la presentazione di un’unica proposta progettuale in quanto costituenti di fatto un unico parco a cura del medesimo proponente.

Dato atto che lo SIA non analizza l’effetto cumulo con questi progetti, risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della “sostenibilità” tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti.

Quale ultima analisi dell’impatto potenziale della realizzazione dell’impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree a macchia mediterranea e boscate nell’area di riferimento, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L’immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in “Sardegna geoportale”.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all’espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell’area di interesse, per la quale la realizzazione dell’intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all’effetto cumulo verificato con gli impianti esistenti nell’area vasta e potenziale con le proposte avanzate per la stessa area di intervento.

L’impianto si mostra non conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l’areale identificato non è idoneo all’installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l’esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Viste le risultanze delle istruttorie delle aree funzionali Patrimonio archeologico, Paesaggio e Patrimonio Architettonico, che la scrivente ritiene di condividere si esprime parere negativo in relazione al progetto in esame così come proposto negli elaborati pervenuti.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@cultura.gov.it

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Gianfranca Salis



Dott. Enrico Trudu



IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Giulio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella

Paolo Margaritella

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9661] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius) – Città Metropolitana di Cagliari (trasporto aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari). Progetto di impianto eolico denominato “ENERGIA MONTE TACCU”, costituito da 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72,6 MW, con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Fred Olsen Renewables ItalyS.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 8028 del 17/05/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 10009 del 21/06/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Nello specifico, risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall’intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c *quater*), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente



MINISTERO
DELLA
CULTURA

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla

Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 9661] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius) – Città Metropolitana di Cagliari (trasporto aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari). Progetto di impianto eolico denominato “ENERGIA MONTE TACCU”, costituito da 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72,6 MW, con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo. Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 27 – PNIEC).
Proponente: Fred Olsen Renewables Italy S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota prot. n. 8028 del 17.05.2023 di questa Soprintendenza Speciale, vista la nota prot. 10009 del 21.06.2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Come evidenziato dalla Soprintendenza, il progetto in esame si inserisce in un territorio caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, che rivelano una fitta antropizzazione nel periodo nuragico e fino al periodo romano e tardo-antico.

La Soprintendenza, vista anche la situazione vincolistica, illustra puntualmente consistenza e localizzazione dei siti in rapporto alle lavorazioni previste, la cui prossimità ne aumenta il grado di rischio archeologico già alto, anche in considerazione dell’effettiva estensione dei siti non ancora interamente indagati, e per i quali l’impatto diretto e negativo è altamente probabile.

Pertanto, l’Ufficio territoriale sottolinea le carenze nella documentazione progettuale per gli aspetti archeologici, con particolare riferimento ai fotoinserimenti, e alla necessità di ulteriori approfondimenti da effettuarsi in sede di verifica preventiva dell’interesse archeologico, elaborati che ha comunque ritenuto bastevoli per l’espressione del parere, dal momento che *«considerate le criticità molto gravi rilevate nel corso dell’istruttoria e considerato che ulteriori approfondimenti potrebbero solo accrescere la consistenza del patrimonio archeologico sul quale le opere impatterebbero negativamente, non si ritiene necessario chiedere documentazione integrativa»*

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto degli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sul patrimonio archeologico, che si vanno a sommare alle ugualmente rilevanti criticità di ambito paesaggistico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere il progetto in esame non compatibile con la tutela archeologica.



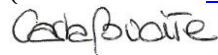
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it

Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25.

Il funzionario archeologo

dott. Carla Buoite

(tel. 06/67234840 carla.buoite@cultura.gov.it)

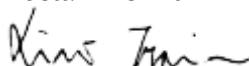


per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it